

DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2020
183/2020/R/GAS

DECISIONE SULL'ISTANZA DI ESENZIONE DAI VERSAMENTI DOVUTI PER MANCATA O TARDIVA DISALIMENTAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA SERVITI NEL SERVIZIO DI DEFAULT DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E INTEGRAZIONE DELL'APPENDICE 1 DEL TIVG

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI
E AMBIENTE**

Nella 1112^a riunione del 26 maggio 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, in particolare il suo Allegato A recante "*Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane*" (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2001, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11), nonché il suo Allegato A recante "*Testo Integrato Morosità Gas*" (di seguito: TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 241/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 465/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 513/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 513/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 190/2018/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 99/11, l'Autorità ha introdotto il servizio di *default* sulla rete di distribuzione del gas naturale (di seguito: SdD distribuzione); tale servizio:

- si configura come un servizio pubblico volto a consentire, mediante azioni di bilanciamento sulla medesima rete, la continuità dei prelievi in condizioni di sicurezza, nel caso in cui un cliente finale allacciato alla rete di distribuzione resti privo del proprio fornitore;
- trattandosi di un aspetto del servizio di dispacciamento (del quale il bilanciamento è un ambito specifico) il responsabile del SdD distribuzione è pertanto l'impresa di distribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 164/00;
- si attiva senza soluzione di continuità in conseguenza dei prelievi che, di fatto, il cliente finale continua a effettuare nonostante sia rimasto privo di un titolo valido che lo abiliti a prelevare dalla rete; si conclude in tal modo, tra cliente finale e il soggetto esercente il SdD distribuzione, un rapporto contrattuale (di fatto o per fatti concludenti);
- il SdD distribuzione comprende tre prestazioni principali che si concretizzano in attività funzionali:
 - a) alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, qualora il cliente finale non trovi un nuovo fornitore entro un termine congruo previsto dalla regolazione;
 - b) alla corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, sia presso il relativo punto di riconsegna, sia ai fini dell'allocazione svolta dal responsabile del bilanciamento;
 - c) alla regolazione economica delle partite di gas imputabili ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione: lo svolgimento di tale attività comporta la contrattualizzazione del servizio nei confronti del cliente finale, nonché le attività necessarie all'approvvigionamento del gas da immettere nella rete di distribuzione per bilanciare i prelievi del cliente;
- con la deliberazione 241/2013/R/GAS, l'Autorità, anche a fronte delle difficoltà rappresentate dalle imprese di distribuzione sullo svolgimento delle attività riconducibili alla prestazione richiamata alla precedente lettera c):
 - è intervenuta a riformare la disciplina del SdD attribuendo la responsabilità delle predette attività di cui alla richiamata lettera c) a un soggetto diverso, in particolare a un venditore appositamente selezionato mediante procedura di gara (c.d. fornitore del SdD distribuzione o FD_D);
 - ha previsto alcune misure volte a responsabilizzare l'impresa di distribuzione nell'adempimento delle restanti prestazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente punto, in particolare quella relativa alle attività funzionali alla tempestiva disalimentazione del punto di riconsegna servito nell'ambito del SdD distribuzione; in dettaglio, si prevede che qualora l'impresa di distribuzione non rispetti le tempistiche a tal fine previste dalla regolazione – anche mediante l'esperimento, ove necessario, delle opportune azioni giudiziarie – è tenuta a versare a Cassa per i servizi energetici ambientali (di seguito: CSEA) un ammontare definito ai sensi del comma 43.1 del TIVG (da

quantificare e liquidare nell'ambito delle procedure di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione);

- con particolare riferimento alle misure di responsabilizzazione dell'impresa di distribuzione di cui al precedente alinea, l'Autorità ha anche considerato i casi in cui l'eventuale inadempimento dell'impresa ecceda la responsabilità di quest'ultima, con la conseguenza che – pur continuandosi a trovare comunque in presenza di un caso di mancata prestazione – può risultare ragionevole mitigare il livello della minore remunerazione del servizio prevista nei casi ordinari; in particolare, l'Autorità:
 - (i) ai sensi del comma 43.4 del TIVG, ha riconosciuto all'impresa di distribuzione, che fornisca apposita documentazione atta dimostrare l'impossibilità di effettuare la disalimentazione nei termini previsti, la facoltà di versare un ammontare ridotto, in misura pari al prodotto tra il 5% dei ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione con riferimento al punto di riconsegna presso cui è erogato il SdD distribuzione e che non è stato disalimentato;
 - (ii) ai sensi del comma 43.5 del TIVG, ha disposto, nel caso – del tutto eccezionale – in cui il mancato rispetto delle tempistiche stabilite per la disalimentazione sia dovuto ad atti di autorità pubblica, l'esonero totale dell'impresa di distribuzione, che non è quindi tenuta a versare alcun ammontare a CSEA per il periodo in cui i predetti atti hanno avuto effetto;
- con la deliberazione 513/2017/R/GAS, l'Autorità, in esito a un procedimento ampio e articolato che ha coinvolto diversi operatori e associazioni di categoria, ha completato la regolazione del SdD distribuzione con particolare riferimento alla gestione e valutazione delle istanze delle imprese di distribuzione – richiamate ai precedenti punti (i) e (ii) – volte all'esonero rispettivamente parziale e totale del versamento dall'ammontare di cui al comma 43.1 previsto nei casi di mancata o tardiva disalimentazione fisica dei punti di riconsegna (di seguito: istanze di esenzione o istanze); in particolare, l'Autorità, tra l'altro, ha:
 - disciplinato i procedimenti di gestione delle istanze di esenzione, anche impartendo specifici indirizzi a CSEA (cfr. in particolare i commi da 43.7 a 43.11 del TIVG);
 - adottato una disciplina transitoria per le istanze già prima dell'adozione del provvedimento;
 - definito, ai fini delle valutazioni delle istanze, alcuni criteri omogenei di valutazione per una serie di ipotesi tipiche cui le istanze sino ad allora pervenute apparivano generalmente riconducibili; si tratta di un elenco non tassativo che non preclude, pertanto, la possibilità di una valutazione caso per caso, con riferimento a fattispecie concrete cui non risulta applicabile la predetta tassonomia e che l'Autorità si è riservata di integrare mediante l'individuazione di nuove ipotesi tipiche, precedentemente non osservate (cfr. Appendice 1 al TIVG); tale tassonomia è stata aggiornata con deliberazione 190/2018/R/GAS;
- inoltre, con particolare riferimento agli aspetti procedurali disciplinati dalla deliberazione 513/2017/R/GAS, per quel che qui rileva, si prevede che:

- a) qualora l'istanza di versamento parziale si giustifichi sulla base di una delle ipotesi tipiche riportate nella tassonomia prevista nell'Appendice 1 del TIVG, l'istanza si considera automaticamente approvata dall'Autorità al momento del suo ricevimento da parte di CSEA (sono previsti successivi controlli a campione di CSEA) (commi 43.7, lett. a), e 43.8 del TIVG);
- b) qualora, invece, l'istanza non trovi giustificazione in nessuna delle predette ipotesi tipiche, essa è decisa dall'Autorità con apposito provvedimento, in esito a istruttoria individuale condotta dagli Uffici (comma 43.7, lett. b), e 43.11 del TIVG);
- c) infine, in sede di decisione individuale di cui alla precedente lettera b), qualora l'Autorità *“ritenga che i fatti posti a base dell'istanza integrino un'ipotesi ricorrente per la quale sia individuabile un criterio di valutazione omogenea, con il provvedimento che decide sull'istanza può anche disporre l'aggiornamento dell'Appendice 1”*; in tale caso, con tale provvedimento, è fissato anche *“un termine entro il quale i soggetti interessati possono presentare osservazioni ed elementi al fine di eventualmente modificare o revocare l'aggiornamento”* (comma 43.10 TIVG).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con nota del 19 aprile 2019 (prot. Arera 10406 del 23/04/2019), la società Italgas S.p.A. (di seguito: Italgas) ha presentato istanza di esenzione dai versamenti dovuti per la mancata (o tardiva) disalimentazione dei punti di riconsegna serviti nell'ambito del SdD distribuzione; in particolare:
 - la società lamenta l'esistenza, presso alcuni fori civili in ambiti territoriali in cui essa opera, di orientamenti consolidati che negano alle imprese di distribuzione l'accesso ai locali dove è ubicato il punto di riconsegna, in tutti i casi di mancata produzione della documentazione attestante la risoluzione del contratto di somministrazione tra il cliente finale e il suo fornitore, utente del servizio di distribuzione (di seguito: UdD); poiché, ai sensi del comma 13.7 del TIMG è obbligo dell'UdD fornire tale documentazione alle imprese di distribuzione che ne fanno richiesta, Italgas sostiene l'impossibilità, del tutto indipendente da propria colpa, di giungere alla disalimentazione nei casi in cui l'UdD non fornisce i documenti richiesti;
 - pertanto, nelle località in cui sono presenti i suddetti orientamenti consolidati, la società ha ritenuto di poter omettere di esperire la prescritta azione giudiziaria, in quanto la domanda sarebbe certamente respinta dal giudice civile, con conseguenti maggiori oneri per il sistema;
 - rispetto a tale fattispecie (omessa attivazione dell'azione giudiziaria nel caso di un orientamento consolidato del giudice civile che rigetta le domande per incompletezza della documentazione prevista dal comma 13.7 del TIMG a causa dell'UdD), Italgas chiede il riconoscimento, ai sensi del comma 43.5 del TIVG, di un'esenzione totale dal versamento degli importi di cui al comma 43.1;

- poiché l'istanza di Italgas non trova giustificazione in alcuna delle ipotesi di cui all'Appendice 1 del TIVG, a essa ha fatto seguito, ai sensi del comma 43.7, lettera b), del medesimo TIVG, l'attività istruttoria da parte degli Uffici dell'Autorità, le cui risultanze sono state comunicate con nota in data 31 luglio 2019 (prot. Arera n. 20389 del 31/07/2019); in seguito a tale comunicazione, la società non ha presentato ulteriori elementi né memorie;
- dall'esame della documentazione allegata all'istanza di Italgas emerge, in punto di fatto, l'effettiva presenza di un numero elevato di pronunce di rigetto per carenze documentali da cui è possibile ragionevolmente inferire un orientamento consolidato dei fori indicati da Italgas a non concedere, in presenza delle sopra descritte carenze documentali, l'accesso ai punti di riconsegna serviti nell'ambito del SdD distribuzione;
- la fattispecie prospettata da Italgas, inoltre, risulta analoga all'ipotesi ricorrente tipizzata nella tassonomia dell'Appendice 1 del TIVG, denominata H4, in cui il giudice rigetta la domanda dell'impresa di distribuzione per incompletezza della documentazione prevista dal comma 13.7 del TIMG per inadempimento dell'UdD; la differenza tra tale ipotesi e la fattispecie prospettata da Italgas consiste nel fatto che, in quest'ultimo caso, la società non procede neppure a presentare la domanda giudiziaria in quanto essa risulterebbe rigettata a causa dell'orientamento uniforme assunto dal giudice ordinario;
- l'analogia evidenziata al punto precedente, tra il caso sottoposto da Italgas e l'ipotesi H4 di cui all'Appendice 1 del TIVG, comporta la sussistenza dei presupposti per riconoscere all'impresa un'esonazione parziale ai sensi del comma 43.4, lettera b), del TIVG (versamento in misura ridotta); ciò anche in ragione del fatto che l'Appendice 1 riconosce una tale facoltà laddove ricorra l'ipotesi H4;
- per contro, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'esonazione totale di cui al comma 43.5 del TIVG, come invece richiesto da Italgas; quest'ultima disposizione, infatti, regola l'ipotesi, del tutto eccezionale, temporanea ed eterogenea rispetto a quella qui in esame, di mancata disalimentazione dovuta ad atti di autorità pubbliche, quali sono, a mero titolo di esempio, atti contingibili e urgenti del Sindaco, ordinanze adottate in occasioni di eventi sismici, ecc..

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le ipotesi oggetto dell'istanza di Italgas sopra descritte possono presentarsi come ricorrenti e interessare anche altre imprese di distribuzione; ciò emerge con evidenza anche dalla numerosità dei fori interessati e dalla loro varia distribuzione geografica sul territorio nazionale;
- pertanto, per tali ipotesi potrebbe essere individuato un criterio di valutazione omogenea, con cui potrebbe essere integrata l'Appendice 1, ai fini della valutazione di ulteriori eventuali istanze presentate anche da altre imprese di distribuzione; ciò dovrebbe consentire quindi di gestire tali altre istanze (ancorché riferite a casi verificatisi in precedenza) secondo la procedura semplificata prevista dal comma 43.7, lettera a), del TIVG.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, per i motivi di cui al secondo gruppo di considerati, accogliere parzialmente, ai sensi del comma 43.7, lettera b), del TIVG, l'istanza presentata da Italgas, riconoscendo a quest'ultima, nei casi da essa segnalati, la facoltà di procedere al versamento degli importi dovuti per la mancata/ritardata disalimentazione nella misura ridotta di cui al comma 43.4, lettera b), del TIVG;
- sia altresì opportuno aggiornare, ai sensi del comma 43.10 del TIVG, l'Appendice 1 del medesimo TIVG introducendo un nuovo criterio di valutazione omogenea coerente con quello posto a base della decisione dell'istanza di Italgas;
- sia pertanto necessario integrare l'Appendice 1 del TIVG prevedendo il versamento in misura ridotta di cui al comma 43.4, lettera b), del TIVG qualora (i) l'iniziativa giudiziaria non sia stata intrapresa perché appare verosimile, per orientamento uniforme del giudice, il suo esito negativo a fronte della mancata produzione in giudizio di documenti ritenuti essenziali, la cui formazione spetta però al venditore, e purché (ii) l'impresa dimostri che l'UdD abbia omissso di prestare la dovuta cooperazione;
- sia congruo fissare in 15 giorni, il termine di cui al sopra citato comma 43.10 del TIVG

DELIBERA

1. di accogliere parzialmente l'istanza di Italgas nei termini precisati in motivazione;
2. di aggiornare l'Appendice 1 del TIVG inserendo, dopo la riga relativa all'ipotesi H4, la seguente riga:

H4bis	L'iniziativa giudiziaria non sia stata intrapresa perché appare verosimile, per orientamento uniforme del giudice, il suo esito negativo a fronte della mancata produzione in giudizio di documenti ritenuti essenziali, la cui formazione spetta però al venditore	L'impresa di distribuzione, oltre all'orientamento uniforme del giudice, dimostra anche violato l'obbligo imposto al venditore dalla deliberazione 258/2015/R/com di trasmettere all'impresa di distribuzione una serie di documenti comprovanti la sussistenza del diritto di credito, l'inadempimento del cliente finale regolarmente costituito in mora e le conseguenti azioni poste in essere per il soddisfacimento di tale diritto; in tale contesto, il predetto obbligato può vedere accolta la propria istanza	Versamento parziale ex comma 43.4 TIVG
--------------	---	--	--

3. di prevedere che i soggetti interessati possono presentare osservazioni ed elementi ai sensi del comma 43.10 del TIVG entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 4. di trasmettere il presente provvedimento a Italgas S.p.A. e a CSEA;
- di pubblicare il presente provvedimento e l'Appendice 1 al TIVG come integrata dalla presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini